ItaliaOggi

In Gazzetta *la legge di conversione del dl Sblocca Italia*

Energie rinnovate

Riscritti gli aiuti sulle rinnovabili

DI CINZIA DE STEFANIS

Semplificazioni procedurali per l'accesso agli incentivi del conto termico. Esenzione per scuole ed enti locali dalla rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici (cosiddetto «spalma incentivi») sopra i 200 kW. Nuova definizione teleriscaldamento e teleraffreddamento. Maggiore valorizzazione dell'energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta da riconversione di impianti esistenti. Queste le novità in materia di efficienza energetica e rinnovabili contenute negli articoli 22, 22 bis, 38 e 39 bis della legge di conversione 164/2014 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 11/11/2014, supplemento ordinario n. 85) del decreto-legge Sblocca Italia n. 133/2014.

Conto termico (*art. 22 legge n. 164/2014*). Al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici agli incentivi del conto termico, entro il 31 dicembre 2014 con decreto del ministro dello sviluppo economico , dovrà essere rivisto il meccanismo agevolativo. Entro il 31 dicembre 2015, lo Sviluppo economico dovrà effettuare il monitoraggio del conto termico aggiornato secondo i nuovi criteri , adottando se necessario entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo «in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti commissioni parlamentari.»

Rimodulazione incentivi per impianti fotovoltaici (*art. 22 bis legge n. 164/2014*). Le disposizioni sulla rimodulazione/riduzione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici (cosiddetto «spalma incentivi») sopra i 200 kW non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data del 21 agosto 2014 (entrata in vigore della legge 116/2014 di conversione del dl 91/2014), gli enti locali o le scuole. Le tre opzioni di rimodulazione previste per i titolari degli impianti fotovoltaici sono (articolo 26, 3 comma, della legge n. 116/2014, di conversione del decreto-legge 91/2014) la riduzione dell'incentivo (secondo le percentuali della tabella allegato 2, dl 91/2014) con spalmatura su 24 anni, la rimodulazione «a doppio periodo», con un primo periodo di riduzione dell'incentivo seguito da un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura e la riduzione secca dell'incentivo del 6/7/8% (a seconda della taglia), per il periodo residuo di incentivazione.

Teleriscaldamento e teleraffreddamento (*articolo 39-bis legge n. 164/2014*). La nuova definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti avviene modificando l'articolo 2, comma 2, lettera tt) del dlgs 102/2014. Per essere definito «efficiente», un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento deve usare, in alternativa, almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili, il 50 per cento di calore di scarto, il 75 per cento di calore cogenerato e il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.